



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E MONOPOLIO GIOCHI
Ufficio scommesse e giochi sportivi a totalizzatore

IL DIRIGENTE

Prot. n.2016/41681

VISTO il D.P.R. del 08/04/1998 n. 169 concernente le norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Visto il D.M. 1 marzo 2006, n.111 concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto l'art. 23-quater del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale viene disposto, a partire dal 1° dicembre 2012, l'incorporamento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane, assumendo la denominazione "Agenzia delle Dogane e dei Monopoli";

Visto il decreto direttoriale n.2012/34400/CONC del 27 luglio 2012 di approvazione dello schema di convenzione per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 10, comma 9-octies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

VISTA la convenzione di concessione n. 4571 per raccolta giochi pubblici di cui all'articolo 10, comma 9-octies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 da parte della Società JIM SPORT SRL (già Giuseppe Maria D'Annunci Srl);

Visto l'articolo 23, comma 2, lettera e), delle citate convenzioni il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese anche "nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalità stabilite dalla **convenzione** e dai provvedimenti vigenti sui flussi finanziari, nonché dalle disposizioni previste in materia di **giochi pubblici** per un periodo superiore ai 15 giorni";

Vista la nota n. RU 25042 del 11 marzo 2016 con la quale il predetto concessionario è stato invitato a regolarizzare la propria posizione contabile mediante il pagamento nei 15 giorni assegnatigli delle somme dovute, pena la decadenza dalla concessione di cui all'art.23, comma 2, lett. e) della convenzione accessiva alla stessa;



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Vista la nota del 2 febbraio 2016, trasmessa all'Ufficio dei Monopoli del Lazio e notificata via pec all'Ufficio Scommesse e giochi sportivi al totalizzatore in data 23 marzo 2016, con la quale l'interessato ha chiesto la rateizzazione delle somme dovute;

Vista la nota n. RU 31617 del 31 marzo 2016 con la quale l'Ufficio Scommesse e giochi sportivi al totalizzatore ha respinto la suddetta richiesta in considerazione della circostanza che alle somme dovute, non costituendo oggetto di specifico contenzioso e quindi non rientrando nella procedura transattiva di cui all' art. 10, comma 5 del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito nella legge 26 aprile 2012, n. 44 non può applicarsi l'eventuale beneficio della rateizzazione, assegnando ulteriori 10 giorni per la estinzione del debito;

Considerato che il concessionario in parola non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto nel termine assegnatogli e non ha fornito alcuna giustificazione al riguardo

DISPONE

per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza:

a far data dal 2 maggio 2016, dalla concessione n° 4571 per l'affidamento dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 10, comma 9-octies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, inerente la convenzione stipulata con la società JIM SPORT SRL (già Giuseppe Maria D'Annucci Srl) , con sede legale in Via Flaminia, 287 – ROMA (RM), operante nel comune di ROMA (RM).

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 così come modificato dall'art. 3, comma 16, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Roma, lì 28 aprile 2016

IL DIRIGENTE

Pietro FERRARA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs.39/1993